



Delegazione Trattante di Parte Pubblica

PROTOCOLLO D'INTESA

OGGETTO: corresponsione della retribuzione di risultato ai Dirigenti, in caso di prolungata assenza per ferie

Monza, 11/06/2008

In data odierna, le parti, a seguito di un confronto circa corresponsione della retribuzione di risultato ai Dirigenti, in caso di prolungata assenza per ferie, concordano quanto segue, a valere dall'anno 2007:


- *In caso di assenza continuativa per ferie fino al numero massimo di giorni spettanti annualmente, aumentato di 10, al dirigente assente spetta la retribuzione di risultato anche per tale periodo di assenza, sulla base del sistema vigente. Al dirigente sostituto, invece, non viene corrisposta alcuna retribuzione aggiuntiva.*
- *Per il periodo di assenza per ferie eccedente il numero massimo di giorni spettanti annualmente, aumentato di 10, la retribuzione di risultato non viene corrisposta al dirigente assente, mentre al dirigente sostituto spetta una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato, pari al massimo alla quota di retribuzione di risultato non attribuita al dirigente assente, proporzionale ai mesi di copertura della posizione ed alla propria valutazione delle prestazioni.*
- *Nel caso in cui le funzioni di un dirigente assente per ferie, per un periodo eccedente il numero massimo di giorni spettanti annualmente, aumentato di 10, vengano distribuite tra due o più dirigenti sostituiti, la quota aggiuntiva di retribuzione di risultato, pari al massimo alla quota di retribuzione di risultato non attribuita al dirigente assente, viene ripartita in parti uguali tra i sostituiti, proporzionale ai mesi di copertura della posizione, sulla base della valutazione delle prestazioni da ciascuno di essi.*

Le parti si riservano di disciplinare con successivo accordo, eventuali altre tipologie di assenze.

LA DELEGAZIONE SINDACALE

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

CGIL _____


 _____

CISL _____

 _____

UIL  _____

 _____

CSA - SIAPOL  _____
